



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 47 del 14/12/2017
in vigore dal 21/02/2018

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale dell'ente in attuazione dei principi dell'Unione Europea, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici e di contabilità degli Enti Locali; disciplina altresì l'attività svolta dall'ente in qualità di stazione unica appaltante.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli acquisti effettuati tramite la cassa economale, nonché i lavori e i servizi eseguiti in amministrazione diretta.

3. Se ed in quanto compatibile con la specifica disciplina normativa, il presente regolamento si applica anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.

4. L'attività contrattuale dell'ente segue i criteri di economicità, programmazione degli interventi, trasparenza, tempestività, legalità, libera concorrenza, proporzionalità, efficacia, e si attiene alle disposizioni in materia di contrasto della criminalità organizzata e di prevenzione della corruzione.

Art. 2 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1. Al dirigente della struttura con competenza nella materia che costituisce l'oggetto principale del contratto spetta l'adozione dei relativi atti. Il dirigente individua il responsabile del procedimento, di norma non coincidente con il dirigente stesso, al quale competono le attività propositive, preparatorie e istruttorie.

2. La determinazione a contrattare precede la stipulazione del contratto e indica il fine perseguito, l'oggetto ed il valore economico del contratto stesso, la sua forma e le clausole essenziali, la disponibilità delle risorse finanziarie; indica altresì, motivando adeguatamente la scelta, le modalità per la individuazione del contraente e per la selezione delle offerte.

Art. 3 - Forme di contrattazione

1. I contratti dai quali deriva un'entrata per l'ente sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica, secondo le procedure previste dalla normativa sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità della Stato.

2. Gli acquisti e le forniture di beni e servizi, gli appalti di opere e di lavori ed ogni altro contratto da cui deriva una spesa per l'ente sono regolati dal Codice dei contratti pubblici, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dal presente Regolamento.

Art. 4 - Contenuto del contratto

1. Tutti i contratti di durata contengono l'indicazione di termini iniziali e finali e non sono tacitamente rinnovabili. Salvo diversa pattuizione, è escluso il pagamento degli interessi a favore di fornitori o appaltatori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto.

2. Il contratto stipulato per l'esecuzione di opere e di lavori pubblici o per la fornitura di beni o servizi, contiene almeno le seguenti previsioni:

a) il fine e l'oggetto del contratto;

b) la descrizione delle opere o dei lavori, con riferimento al progetto posto a base di gara, o nel caso di fornitura di beni o servizi, con la specificazione della qualità, quantità e tipo di prestazione;

- c) l'ammontare del corrispettivo e le modalità di pagamento;
- d) l'indicazione dei documenti che fanno parte integrante del contratto;
- e) la previsione di una garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni, fatti salvi i casi in cui è consentito farne a meno;
- f) i termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- g) le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempimento;
- h) le modalità per la definizione delle controversie;
- i) le procedure di collaudo o di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 5 - Clausole contrattuali onerose

Nel caso di contratto con testo unilateralmente predisposto dall'ente, sono specificamente approvate per iscritto dall'altro contraente le condizioni contrattuali indicate dall'art. 1341, comma 2, codice civile, salvo che non derivino da prescrizione di legge o di regolamento.

Art. 6 - Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità del progettista, il Responsabile Unico del Procedimento accerta la completezza degli elaborati e dei capitolati di oneri contrattuali.

2. Il dirigente competente per materia, sentiti eventualmente il Servizio Finanziario e il Servizio Affari Generali, verifica la correttezza del regime fiscale applicato al contratto.

Art. 7 - Forma dei contratti

1. La determinazione a contrattare individua la modalità di stipulazione del contratto tra le seguenti:

- a) atto pubblico;
- b) forma pubblica amministrativa;
- c) scrittura privata;
- d) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, di norma tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata, entro il limite di valore di euro 40.000,00.

2. Si può procedere con scrittura privata non autenticata:

- per i lavori entro il limite di valore di 1.000.000 di euro;
- per servizi e forniture entro le soglie di cui all'art. 35 del Codice.

3. Per le aggiudicazioni concluse mediante le piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i contratti sono stipulati secondo le modalità ivi previste.

Art. 8 - Spese contrattuali

1. Salvo diversa pattuizione, le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le spese di pubblicità legale, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 9 - Gestione del contratto

1. Una volta perfezionato, il contratto é trasmesso al Dirigente competente per la fase di esecuzione e al Dirigente del Servizio Finanziario nel caso in cui siano previste scadenze di pagamenti di sua competenza.

2. La gestione del contratto comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare le clausole sanzionatorie qualora se ne realizzino i presupposti; comporta altresì la cura di tutti gli adempimenti connessi al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Art. 10 - Ricerca del contraente

1. Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, per importi inferiori a 40.000 euro;

b) procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo da euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

c) procedura negoziata, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo da euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

d) procedure ordinarie, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000;

e) procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per l'affidamento di servizi o forniture di importo da euro 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

f) procedure ordinarie, per l'affidamento di servizi o forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

2. Nei casi in cui sussiste l'obbligo di effettuare acquisti tramite strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza, l'impossibilità di ricorrere a tali sistemi deve essere evidenziata negli atti del procedimento.

3. Per gli appalti di lavori da aggiudicare con procedure negoziate e per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, l'ente ricorre ad elenchi di operatori economici, se presenti, articolati per sezioni, in relazione alla categoria di opera, lavoro o servizio tecnico da acquisire e suddivisi per fasce di valore della prestazione. Qualora non siano formati i predetti elenchi si procede previo Avviso di Manifestazione di Interesse.

4. Per lo svolgimento delle gare, l'ente potrà ricorrere a procedure telematiche che garantiscano i principi e i vincoli previsti nel Codice dei contratti e nel presente regolamento.

Art. 11 - Affidamento diretto

1. Nel caso dell'affidamento diretto, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento provvede di norma alla richiesta di tre preventivi, salvo motivare adeguatamente il mancato ricorso al confronto fra diverse offerte, anche con riferimento alla sussistenza di eventuali particolari esigenze di celerità o di importi particolarmente modesti. La motivazione dell'affidamento contiene di norma i seguenti elementi:

- a) i requisiti posseduti;
- b) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico;
- c) le eventuali caratteristiche migliorative;
- d) il rispetto del criterio di rotazione;
- e) la congruità del prezzo.

2. L'applicazione del principio di rotazione determina l'eccezionalità dell'affidamento del servizio al gestore uscente e l'impossibilità di affidare direttamente allo stesso operatore economico più di due contratti, con oggetto analogo, per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nel medesimo anno solare. L'affidamento al gestore uscente può avvenire solo dopo indagine di mercato, svolta Interpellando almeno altri due operatori economici.

3. In caso di affidamento diretto, la determinazione a contrattare contiene anche l'individuazione della ditta, senza necessità di un distinto Atto, anche nel caso in cui essa sia proceduta da gara informale (richiesta preventivi).

Art. 12 - Procedura negoziata

1. In caso di procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione d'interesse, l'ente può preventivamente comunicare il numero massimo di operatori economici da ammettere alla gara, rendendo note le modalità e la data in cui avrà luogo il sorteggio tra coloro che hanno manifestato interesse a partecipare ovvero il diverso criterio per individuare gli operatori da invitare.

2. In caso di procedura negoziata tra operatori economici iscritti negli appositi elenchi, istituiti in via telematica, il sistema procederà all'estrazione a sorte del numero di concorrenti previsto per la gara, previa indicazione della sezione dell'elenco corrispondente alla prestazione richiesta. Il predetto elenco, riguardante solo gli esecutori di lavori pubblici, sarà formato secondo quanto previsto dalla Linea Guida Anac n. 4/2016 e s. m. e i. per gli appalti sotto soglia comunitaria.

3. In applicazione del principio di rotazione, nel corso dello stesso anno solare, l'operatore economico invitato ad una procedura di gara non viene invitato ad una successiva per il medesimo oggetto e la medesima fascia di valore dell'appalto, come individuate dall'art. 10, comma 1, fino all'esaurimento degli operatori presenti nella sezione dell'elenco corrispondente alla prestazione richiesta; la surriferita preclusione opera anche nei confronti del gestore uscente del servizio.

4. Il principio di rotazione non opera in caso di previa manifestazione di interesse alla quale tutti gli operatori economici con i requisiti richiesti possono partecipare.

Art. 13 - Requisiti di partecipazione

1. I soggetti ammessi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici e di quelli specificamente richiesti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

2. In caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile riconoscere uno specifico punteggio per gli operatori economici iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di

servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dall'Ufficio Territoriale del Governo nella cui circoscrizione l'operatore ha sede.

Art. 14 - Aggiudicazione

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal dirigente competente per gli appalti e le concessioni di lavori servizi e forniture aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conclude i propri lavori formulando la proposta di aggiudicazione dell'appalto al miglior offerente. Il Presidente della Commissione trasmette gli atti al Responsabile Unico del Procedimento, il quale consegna il verbale di gara all'Ufficio preposto all'adozione dell'aggiudicazione definitiva; l'Ufficio esegue i controlli sul possesso dei requisiti e - riscontrato l'esito favorevole" - informa l'operatore economico che l'aggiudicazione è divenuta efficace e richiede i documenti necessari alla stipula del contratto.

2. La commissione giudicatrice viene nominata ai sensi dell'art 77 del Codice dei Contratti pubblici e della Linee Guida emanate dall'ANAC; fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo si applica l'art. 216, comma 9, del Codice stesso.

3. Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che abbiano svolto parte attiva nella procedura di gara. L'eventuale nomina del Responsabile del Procedimento è valutata in relazione alla singola procedura. In caso di appalti di importo superiore alle soglie comunitarie e di particolare complessità la commissione è composta da cinque componenti dei quali quattro esterni all'Ente.

4. La verifica di congruità delle offerte, disciplinata dall'art. 97 del Codice dei Contratti pubblici, viene disposta dal Responsabile del Procedimento.

Art. 15 - Controlli

1. Oltre ai controlli previsti come obbligatori dalla legge, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento disporre ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti alla gara.

Art. 16 - Monitoraggio

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone un sistema di monitoraggio dell'attività contrattuale, al fine di verificare il rispetto del piano di prevenzione della corruzione, del programma per la trasparenza e del presente regolamento.

Art. 17 - Risoluzione delle controversie

1. I contratti stipulati individuano, quale competente per la risoluzione delle controversie, il Foro di Reggio Emilia; eventuali deroghe sono motivate con riferimento ad interessi di altri enti pubblici, che siano da considerare prevalenti.

2. Eventuali clausole compromissorie inserite nel contratto prevedono sempre che la pronuncia arbitrale sia resa secondo diritto.

3. La proposta di transazione o di accordo bonario, in assenza di lite pendente, è formulata dal Dirigente competente per la fase di esecuzione del contratto e prima della sua approvazione è sottoposta all'ufficio

competente per la gestione del contenzioso, per un parere non vincolante; nel caso di proposta di transazione in pendenza di lite è preventivamente acquisito il parere del Dirigente competente per la fase di esecuzione del contratto.

Art. 18 - Stazione Unica Appaltante

1. L'ente, su richiesta dei Comuni, delle Unioni di Comuni di altri enti pubblici e sulla base di specifica convenzione, svolge la funzione di Stazione Unica Appaltante e di supporto tecnico e amministrativo per le attività previste dal Codice dei Contratti pubblici.

2. Alle procedure svolte dalla Stazione Unica Appaltante si applica il presente Regolamento, salvo espressa deroga convenzionale.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione di nuovi elenchi di professionisti restano provvisoriamente in vigore quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1992/13933/12890 del 24 luglio 1992 (e succ. mod.), che continua tuttavia ad applicarsi per le procedure in corso a tale data.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione; in tale periodo rimane pubblicato all'Albo Pretorio.